

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

BANDO

di concorso per l'assegnazione di <u>n.1 (uno) alloggio individuale di servizio, di metri quadrati</u> 30, ubicato all'interno dell'edificio di Via Gagarin n. 114, sede della Sezione Polizia Stradale di Pesaro, al piano terzo.

CONSIDERATO che in data 22/11/2018, con lettera prot. 11289/140 A.1, e come previsto dalla circolare n. 222FI/INFR/10310 del 26/09/2014 del Servizio TL di Firenze, la Sezione Polizia Stradale di Pesaro ha messo a disposizione n. 2 alloggi individuali di servizio, ubicati all'interno della Caserma della stessa Polizia Stradale;

RITENUTO di dover provvedere all'assegnazione in temporanea concessione, a titolo oneroso, di uno degli alloggi medesimi, il quale resta di proprietà dello Stato e viene concesso in locazione ai dipendenti della Polizia di Stato che prestano servizio in Uffici aventi sede nel Comune di Pesaro;

VISTA la legge 1/4/1981, n. 121;

VISTI gli artt. 51,52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 28/10/1985, n. 782;

VISTI gli artt. 7 ed 8 della Legge 1/12/1986, n. 831, la cui applicazione è stata estesa alla Polizia di Stato in virtù dell'art. 9 del D.L. 21/9/1987, n. 387 convertito nella Legge 20/11/1987, n.472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 6/8/1992 n. 574 concernente i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione nonché le modalità ed i criteri di assegnazione, concessione, cessazione decadenza, revoca e recupero coattivo. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, al sopra citato D.M. 574/92;

SI AVVISA



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

E' disponibile, per l'assegnazione in temporanea concessione a titolo oneroso, al personale di cui al successivo art. 1, NR. 1 (uno) alloggio individuale di servizio, di mq 30 circa, situato all'interno dell'edificio di Via Gagarin n. 114, al piano terzo, con tipologia descritta nell'allegato "A". Si specifica che il suddetto alloggio è privo di ingresso indipendente e che l'accesso avviene esclusivamente attraverso l'entrata principale della locale Sezione Polizia Stradale.

ART. 1

Possono partecipare all'assegnazione dell'alloggio messo a concorso il personale in servizio appartenente ai ruoli della Polizia di Stato coniugato, vedovo, separato, divorziato o convivente, con o senza prole, ed il personale celibe e nubile con prole, che presta servizio effettivo presso la Questura, gli Uffici e Reparti aventi sede nel Comune di Pesaro, indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

Qualora ne sussista la disponibilità, l'alloggio potrà essere altresì concesso al rimanente personale in servizio per il quale non è prescritto l'obbligo di alloggiare in caserma.

Il personale che già fruisce di un alloggio in temporanea concessione, a norma del D.M. 6/8/1992 n. 574, può concorrere per la sostituzione dell'alloggio.

L'alloggio non potrà essere concesso al personale che

- 1) Sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si considera alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a) della legge 392/1978, non inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da 3 persone mq 75 per nucleo familiare di 4 persone mq 95 per nucleo familiare di 5 o più persone.
- 2) Sia proprietario ovvero usufruttuario, assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi.
- 3) Sia assegnatario di un alloggio di un Istituto Autonomo Case Popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi Amministrazione pubblica, ubicato nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi.
- 4) Abbia un familiare convivente nelle condizioni sopra indicate.
- 5) Fruisca già di un alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico.
- 6) Sia assegnatario, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. I requisiti per concorrere all'assegnazione dell'alloggio debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

I requisiti indicati ai numeri 1),2),3) e 6) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente. A tal fine si intende per nucleo familiare quello convivente risultante dall'anagrafe comunale di residenza.

ART. 2 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Nella domanda di partecipazione, intestata alla Questura di Pesaro e Urbino – Ufficio Tecnico Logistico Provinciale – via Giusti n. 34 – Pesaro, debitamente sottoscritta, <u>e da produrre esclusivamente sul modulo predisposto, allegato "B",</u> del presente bando, l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) oltre al consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso:

- a) Cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; residenza e, se diverso, domicilio; recapito mail (obbligatorio), al quale indirizzare eventuali comunicazioni nonché recapito telefonico.
- b) Composizione del nucleo familiare (stato di famiglia); i separati devono considerarsi, sia per il reddito che per il nucleo familiare, da soli con l'aggiunta, eventualmente, dei figli solo in caso di affido esclusivo o condiviso come risulta da apposito provvedimento del Tribunale
- c) L'ammontare del reddito complessivo lordo del nucleo familiare, come risultante dall'ultimo dichiarazione dei redditi (modello CU e 730 o UNICO) presentata dal dipendente e dai componenti il nucleo familiare.
- d) L'eventuale presenza nel nucleo familiare di persona in situazione di handicap grave, allegando la documentazione sanitaria che accerta tale situazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 e successive modifiche.
- e) Il proprio stato di servizio, cioè l'ufficio di appartenenza; la data di assunzione; la qualifica rivestita; la sede di servizio nonché la data di assegnazione alla sede specificata.
- f) L'ubicazione e l'ampiezza dell'alloggio attualmente occupato, qualora il partecipante sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio ubicato nel comune di Pesaro o comuni limitrofi che presenti le caratteristiche indicate all'art. 1 comma 1).

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

La Commissione, appositamente costituita ai sensi del successivo art. 5 quando nel corso dell'esame preliminare della documentazione presentata riscontra che questa è incompleta o mancante dei dati prescritti, informa il richiedente concedendogli venti giorni per la regolarizzazione della documentazione stessa. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda non sarà valutata.

La consapevole presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale (di cui all'art. 76 della legge 28/12/2000, n.445) e disciplinare, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assegnazione di qualsiasi alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato, nonché la decadenza dalla concessione eventualmente già disposta.

La Commissione si riserva di verificare, anche con controlli successivi, quanto dichiarato dai partecipanti.

ART. 3 (CAUSE DI ESCLUSIONE)

Costituiscono cause di esclusione dal concorso:

- 1) la mancata utilizzazione del modello di domanda allegato al presente avviso;
- 2) la mancata indicazione del possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
- 3) la mancata sottoscrizione autografa della domanda.

ART. 4 (MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande di partecipazione, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate <u>entro e non oltre la data del **18 aprile 2022 alle ore 12,00**, esclusivamente presso l'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.</u>

Detto Ufficio dovrà:

1) raccogliere le domande di partecipazione e compilare la parte loro riservata per autenticare la firma dell'interessato ai sensi del DPR 445/2000 e comprovare la data di presentazione delle domande stesse;



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

- 2) compilare un elenco riepilogativo intestato all'Ufficio di appartenenza che riporti, oltre alla data di trasmissione ed all'oggetto (Avviso di concorso per l'assegnazione di n. 1 alloggio in temporanea concessione), i nominativi degli interessati in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita;
- 3) l'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura di Pesaro curerà la raccolta e la successiva trasmissione, **entro e non oltre i successivi venti giorni**, alla Segreteria della Commissione di cui al successivo art. 5.

Le domande degli interessati che perverranno oltre il termine massimo fissato dal presente bando non saranno prese in considerazione per la formulazione della graduatoria.

ART.5 (COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE)

Con apposito decreto verrà nominata la Commissione per l'esame delle domande e la formulazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi agli aventi titolo, che ai sensi dell'art. 53 del DPR 782/85 sarà composta dal Sig. Questore o suo delegato in qualità di Presidente e da due componenti designati dal Sig. Questore appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato nonché da due componenti designati dai sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi a livello provinciale.

ART.6 (CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI)

- 1) La Commissione per la concessione degli alloggi individuali, formulerà la graduatoria dei richiedenti, assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri:
 - a) criteri attinenti al servizio svolto:
 - necessità del dipendente di dimorare in strutture particolarmente protette in relazione alla natura del servizio che lo esponga a pericoli e/o rappresaglie= **punti 15**
 - necessità che il dipendente, in relazione alla natura del servizio, assicuri, nell'interesse dell'amministrazione una pronta reperibilità=**fino a punti 5**



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

- b) <u>criteri attinenti a situazione di disagio abitativo:</u>
- sfratto giudiziario in atto=punti 2
- trasferimento da altra sede=punti 1,50
- alloggio in abitazione malsana=punti1,00
- alloggio in coabitazione=punti 0,50
- c) <u>criteri attinenti a situazioni familiari, per un massimo di 6 punti:</u>
- coniuge convivente a carico=punti 1,50
- per ogni figlio convivente a carico=punti 1,00
- per genitore convivente a carico=punti 0,50
- reddito familiare inferiore ad € 20.658,28=punti 1,00
- 2) A parità di punteggio, saranno preferiti nell'ordine, i richiedenti con reddito familiare meno conveniente, i richiedenti con maggiore anzianità di servizio, i richiedenti provenienti da altra sede ove già beneficiavano di alloggio di servizio.
- 3) L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria; in caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
- 4) La persona interpellata è tenuta a rispondere entro il ventesimo giorno dalla data di notifica dell'offerta; decorso inutilmente tale termine verrà considerata rinunciataria.
- 5) Ricevuta l'adesione dell'interessato, la Commissione delibera l'assegnazione dell'alloggio, dandone immediata comunicazione al Prefetto, il quale provvederà all'atto formale di concessione da redigere in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dal concessionario.

ART. 7 (FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)

La commissione procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria degli aventi titolo, assegnando ad ogni partecipante un punteggio totale calcolato sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra indicati.

Ai fini della formazione della graduatoria saranno valutati esclusivamente i titoli espressamente dichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, N. 445, nella domanda di partecipazione; le graduatorie saranno rese pubbliche con le stesse modalità del presente bando.



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

ART. 8 (ASSEGNAZIONE E LOCAZIONE)

L'alloggio sarà concesso in locazione al dipendente secondo l'ordine di graduatoria, che costituisce diritto di preferenza per la scelta dell'alloggio stesso. Il canone di locazione ammonta a **Euro 75,93 mensili** (eurosettantacinque/93 mensili), così come stabilito dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche di Ancona e determinato in applicazione Legge 01 dicembre 1986, n° 831 e successive modificazioni, in ossequio al D.M. Finanze n. 63 del 19.01-1998 concernente "Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di servizio di cui all'art. 7, lett. B della Legge n. 831/86" ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.I. del 19.01.1998 n. 63.

ART. 9 (DURATA DELLA CONCESSIONE)

- a) salvo quanto previsto dall'articolo 10 la durata della concessione è fissata in anni otto rinnovabili.
- b) in caso di collocamento a riposo o trasferimento in comune non limitrofo a Pesaro, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto ovvero di effettuazione del trasferimento.
- c) In caso di trasferimento del concessionario con prole in età scolare, la cessazione della concessione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

ART. 10 (CAUSE DI DECADENZA E REVOCA)

Costituiscono cause di decadenza, con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio, oltre che la rinuncia dell'interessato:

- a) la cessazione dell'incarico con trasferimento in uffici situati in altro comune non limitrofo a quello che ha originato l'assegnazione;
- b) la cessazione del servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione;
- c) l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

- d) L'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o usufrutto da parte del concessionario, o di familiare convivente, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio od in un comune limitrofo;
- e) Impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- f) Cessione dell'alloggio in uso a terzi;
- g) Inosservanza grave e continua delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
- h) Sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere la concessione:
- i) Mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;
- I) Mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 giorni dalla scadenza dei termini;
- m) Decesso del concessionario. Nel caso in cui vi sia familiari già conviventi con il concessionario defunto, il rilascio dell'alloggio dovrà avvenire entro il termine di 365 giorni dal decesso.

L'interessato dovrà comunicare al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino ogni variazione che comporti la decadenza dal diritto di assegnazione.

L'avviso di cessazione della concessione, di competenza del Questore, sarà notificato all'interessato in via amministrativa.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 10, comma 1° della legge 31/12/1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Territoriale del Governo per la finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tal dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione, pena l'esclusione del concorso.



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o all'accertamento della posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 12 (DIVULGAZIONE DEL BANDO)

Il presente bando sarà trasmesso con circolare agli Uffici che hanno sede nel Comune di Pesaro, i quali dovranno portarlo tempestivamente a conoscenza di tutto il personale dipendente con i mezzi ritenuti più idonei, compreso il personale assente per qualsiasi titolo. Sarà reso altresì pubblico attraverso l'inserimento nella locale rete intranet in uso alla Questura.

Pesaro, 12 marzo 2022

IL QUESTORE *Todisco*